

## RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 20/2024

### RASSEGNA

NOTIZIARIO N **103** DEL **31 MAGGIO 2024**

#### A CURA DI:

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)  
[LUISA PICCOLO: DIRITTO PROCESSUALE](#)  
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)  
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

### I. Diritto civile e pubblico

#### AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

##### **\*Cassazione, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13612, sez. I civile**

*Beneficiario - Interessi - Famiglia - Nomina amministratore*

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterebbe nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.

#### CONDOMINIO E COMUNIONE

##### **\*Cassazione, ordinanza 23 maggio 2024, n. 14377, sez. II civile**

*Regolamento di condominio*

Il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevate di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.

##### **\*Cassazione, ordinanza 22 maggio 2024, n. 14256, sez. II civile**

*Comunione - Condominio - Matrimonio - Regime patrimoniale*

Ciò che conta per stabilire se l'immobile ricada o meno nella comunione legale non è se esso sia stato acquistato esercitando un diritto personale di opzione, originariamente attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'Inpdap (ed a seguito di rinuncia dello stesso, non all'acquisto non ancora avvenuto, ma all'opzione, trasferita al familiare convivente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciale, compresa nella specie la residenza nell'immobile), ma se l'acquisto della proprietà sia stato effettuato da uno, o da entrambi i coniugi (la comunione legale secondo l'art. 177 lettera a) vale infatti anche per gli acquisti separatamente compiuti dai coniugi) durante la vigenza del regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, e se ricorra o meno una delle eccezioni tassative alla comunione legale previste dall'art. 179 c.c., tra le quali non è compreso l'esercizio da parte di uno dei coniugi di un diritto di opzione, o di un precedente diritto di prelazione.

## **EDILIZIA E URBANISTICA**

### **\*Consiglio di Stato, sentenza 16 maggio 2024 n. 4391, sez. VI**

#### *Titoli edilizi - decadenza*

La decadenza del permesso di costruire necessita dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi *ex se* e direttamente.

Quanto alla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli apposti strumenti partecipativi, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la perdita di efficacia della concessione di costruzione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell'Amministrazione anche ai fini del necessario contraddirittorio col privato circa l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione.

### **\*Consiglio di Stato, sentenza 16 aprile 2024, n. 3441, sez. VI**

#### *Parcheggi*

L'art. 18 della c.d. legge ponte (legge n. 765 del 1967) ha previsto che, nelle nuove costruzioni, debbano essere riservati appositi spazi a parcheggio, con la finalità di mantenere una data proporzione tra la cubatura edificata e i parcheggi disponibili; la libera trasferibilità di tali spazi, in origine esclusa, è stata ammessa solo con le modifiche normative introdotte dalla legge n. 246 del 2005.

## **OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

### **\*Cassazione, ordinanza 21 maggio 2024, n. 14130, sez. III civile**

#### *Adempimento - Liberazione del debitore - Quietanza*

Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore; non costituisce però, da sola e di per sé, prova che l'*acciopiens* abbia restituito al creditore l'importo ricevuto.

### **\*Cassazione, ordinanza 20 maggio 2024, n. 13885, sez. I civile**

#### *Concorrenza - Connessione di cause - Fideiussione - Nullità - Oggetto*

In tema di competenza, non sussiste alcuna connessione tra la domanda presentata dal fideiussore della società per l'accertamento della nullità della fideiussione bancaria per indeterminatezza dell'oggetto, e l'altra domanda relativa invece alla nullità del contratto di garanzia in ragione della presenza delle clausole antitrust in violazione del diritto alla concorrenza, trattandosi di un rapporto di connessione meramente occasionale, e non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica.

## **\*Cassazione, ordinanza 17 maggio 2024, n. 13784, sez. II civile**

*Importanza dell'inadempimento - Interesse - Risoluzione del contratto per inadempimento*

In materia di apprezzamento della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l'inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. Parametri che non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse.

## **Cassazione, sentenza 10 maggio 2024, n. 12928, sez. III civile**

*OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Obbligazioni solidali a causa obligandi non comune - Estensione della sospensione al coobbligato - Sussistenza.*

In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la norma di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., che limita l'effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall'*eadem causa obligandi*, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato "diretto" si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro.

## **Cassazione, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12706, sez. III civile**

*FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Agevolazioni a sostegno del Mezzogiorno d'Italia ai sensi della l. n. 488 del 1992 - Polizza fideiussoria a garanzia della prima rata - Obblighi della assicuratrice di pagamento della fideiussione - Presupposti - Formale provvedimento di revoca delle agevolazioni - Necessità - Esclusione - Fattispecie.*

Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (di cui al d.l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a costituire valido atto di escusione della garanzia la lettera trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico alla compagnia assicuratrice quando il termine, contrattualmente concesso all'impresa assicurata per adempiere, non era scaduto e, dunque, senza che si fosse verificato l'evento garantito, ossia l'inadempimento).

## **Cassazione, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8749, sez. II civile**

*CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Domanda di risoluzione per inadempimento - Variazione della destinazione d'uso - Obbligo di sanatoria del promittente alienante - Verifica circa l'insanabilità delle difformità - Necessità.*

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, ove sia stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente alienante all'obbligo di sanare l'abuso correlato alla variazione

della destinazione d'uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili.

### **Cassazione, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7447, sez. II civile**

*CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Clausola atipica - Equilibrio complessivo tra contrapposti interessi privati - Vaglio di meritevolezza da parte del giudice ex art. 1322, comma 2, c.c. - Limiti - Fattispecie.*

Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, comma 2, c.c., non può avere ad oggetto l'equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell'assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà).

### **SERVITÙ**

#### **\*Cassazione, ordinanza 21 maggio 2024, n. 14060, sez. II civile**

*Apparenza della servitù - Costituzione - Destinazione del padre di famiglia - Diritto reale*

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo.

#### **Cassazione, ordinanza 10 aprile 2024, n. 9626. sez. II civile**

*SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù discontinue - Possesso - Esercizio saltuario - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.*

In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare *l'animus derelinquendi*, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.

### **II. Diritto processuale**

#### **Cassazione, ordinanza 8 maggio 2024, n. 12633**

*Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda regime delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - domanda nuova - rilevabilità d'ufficio - conseguenze - domanda tardiva in primo grado - proposizione della relativa eccezione in appello - ammissibilità - fondamento.*

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il *thema decidendum* è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni

non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).

### **Cassazione, sentenza 8 maggio 2024, n. 12579, sezione terza**

*Prova civile - onere della prova - in genere fatto non contestato - principio di prova - superamento del divieto di presunzioni semplici - sussistenza - fondamento - fattispecie.*

Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).

### **Cassazione, sentenza 10 maggio 2024, n. 12928, sezione terza**

*Obbligazioni in genere - solidarietà - in genere Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Obbligazioni solidali a causa obligandi non comune - Estensione della sospensione al coobbligato - Sussistenza.*

In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la norma di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., che limita l'effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall'eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato "diretto" si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro.

### **Cassazione, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12756, sezione terza**

*Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia mancata riproposizione di domande o eccezioni all'udienza di precisazione delle conclusioni - presunzione di abbandono - operatività - condizioni.*

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.

### **Cassazione, sentenza 2 maggio 024, n. 11864, sezione terza**

*Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo pignoramento presso terzi - indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - mancanza - conseguenze - "ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - esclusione - accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - necessità.*

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitore debtoris.

### **Cassazione, ordinanza 29 aprile 2024, n. 11411, sezione terza**

*Società - di capitali - in genere cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - rapporti attivi e passivi - fenomeno successorio - sussistenza - limiti - fattispecie.*

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).

### **III. Diritto tributario**

#### **\* Cassazione, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12650, sez. V**

*Plusvalenza- Cessione area con edificio da demolire e ricostruire - Esclusione*

Questa Corte ha già riconosciuto da tempo che la compravendita di un compendio immobiliare anche solo parzialmente edificato non sconta più la plusvalenza da cessione di area edificabile, ma deve essere inquadrata nella fattispecie della compravendita di terreno già edificato, ancorché l'immobile insidente sia previsto come da abbattere e da ricostruire con ampliamento e mutamento di destinazione d'uso. Ed infatti, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. Cass. V, n.15629/2014). Più recentemente, il principio è stato affinato, specificando che, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata

dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (Cass. V, n. 5088/2019; n. 37416/2021; VI-5, n. 39133/2021).

#### \* Cassazione, sentenza 23 maggio 2024, n. 14465, sez. V

*Imposta di registro- Trasformazione di Srl in fondazione- Misura fissa*

In tema di imposta di registro la trasformazione eterogena regressiva è soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett c, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 , visto che integra una modifica statutaria (sia pure l'ultima) di una società - modifica statutaria non riconducibile al successivo art. 9, che ha natura residuale e si applica, comunque, solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, cioè, onerose, mentre nella trasformazione di una società in una fondazione non è previsto alcun corrispettivo.

#### \* Cassazione, ordinanza 24 maggio 2024, n. 14651, sez. V

*Plusvalenze "immobiliari" – Principio di cassa- Momento rilevante ai fini dell'imposizione*

Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto, ne deriva che il momento rilevante ai fini dell'imposizione è quello in cui il corrispettivo è percepito, facendosi riferimento a quanto dichiarato dal contribuente, salvo diversa indagine solo quando vi sia ragione di dubitare delle dichiarazioni contrattuali (cfr. Cass. V, n. 23893/2019). In tal senso, risulta a tal fine irrilevante che l'atto di compravendita sia stato stipulato anche in un anno precedente (cfr. Cass. V, n. 2115/2020).

A tali principi non si è attenuta la sentenza in scrutinio, imponendo di fare riferimento ad altri calcoli di cui sarebbe onerata l'Amministrazione finanziaria, eccentrici rispetto alla previsione normativa ed in difetto da dichiarati elementi di inattendibilità delle dichiarazioni dei contribuenti, come risultanti negli atti negoziali di acquisto e vendita del compendio immobiliare.

### IV. Diritto europeo e internazionale

#### Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 18 aprile 2024, cause riunite C-765/22 e C-772/22, sez. III

*SOCIETÀ – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedura di insolvenza principale instaurata in Germania e procedura di insolvenza secondaria instaurata in Spagna – Contestazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori presentati dall'amministratore della procedura secondaria di insolvenza – Composizione del patrimonio di una procedura secondaria di insolvenza – Trasferimento in Germania di beni situati in Spagna – Lex concursus – azione revocatoria*

Pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali relative a due diverse controversie spagnole riguardanti l'apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro e la parallela procedura di insolvenza secondaria di fronte agli organi giurisdizionali di un secondo Stato membro e vertenti sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza negli Stati membri, i giudici europei hanno statuito quanto segue:

Gli articoli 7 e 35 del Regolamento 2015/848, letti in combinato disposto con il considerando 72, devono interpretarsi nel senso che la legge dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza si applica alla sorte dei soli crediti successivi all'apertura di tale procedura e non alla sorte dei crediti che si siano generati nell'arco di tempo tra l'apertura della procedura principale e quella della procedura secondaria di insolvenza.

L'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 34 del Regolamento 2015/848 devono essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell'apertura di detta procedura.

Dall'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento 2015/848 deve evincersi che l'amministratore della procedura principale di insolvenza ha la facoltà di spostare i beni del debitore nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si è aperta la procedura principale di insolvenza quando sia a conoscenza dell'esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, che siano riconosciuti da decisioni giudiziarie e, dall'altro, di un sequestro conservativo dei beni disposto da un giudice del lavoro di questo stesso Stato membro.

Il paragrafo 2 dell'articolo 21 infine, riconosce in capo all'amministratore della procedura secondaria di insolvenza la facoltà di esercitare un'azione revocatoria contro un atto dell'amministratore della procedura di insolvenza principale, qualora esso ritenga che tale azione sia nell'interesse dei creditori.